

Tabella con calcolo e definizione di quantità e destinazioni d'uso dei nuovi locali nel rilevato ferroviario e individuazione dei relativi standard

Nuovi esercizi (da ponente a levante)	Destinazioni d'uso	Superfici lorde	Standard dovuto ex Art. 5 Pt. 2 D.M. 02/04/1968 *	Superfici parcheggio a rotazione
		[mq]	[mq]	[mq]
1	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	76,00	30,40	
2	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
3	ingresso Bagni	70,00		
4	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
5	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
6	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
7	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
8	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
9	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	77,00	30,80	
10	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	77,00	30,80	
11	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
12	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	70,00	28,00	
13	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	390,00	156,00	
14	accesso al mare			
15	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	80,00	32,00	
16	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	80,00	32,00	
17	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	80,00	32,00	
18	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	78,00	31,20	
19	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	78,00	31,20	
20	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	78,00	31,20	
21	commerciali e di supporto agli esercizi per la baneazione	80,00	32,00	
TOTALE		1.804,00	693,60	1.600,00

*Art. 5 Pt. 2 D.M. 02/04/1968: nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.